



ORDINANZA N. 19 DEL 7 APRILE 2020

Oggetto: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 - ORDINANZA DI QUARANTENA CON SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze adottate, ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art.50 del TUOELL, dal Presidente della Giunta Regionale Campania;

ASSUNTA informativa da parte dell'Azienda Asl Salerno competente per territorio, a mezzo comunicazione telefonica al recapito dello scrivente, il giorno 7 aprile 2020, relativa alla condizione di positività al Covid-19 della signora L. L.;

PRESO ATTO

- che la signora L. L., abita insieme al proprio nucleo familiare composto dal coniuge B. A. e dalla figlia B. C.;
- che è necessario sottoporre anche tutti i componenti del nucleo familiare anzidetto alla misura della quarantena presso la propria residenza al fine di evitare il diffondersi dell'infezione;

ATTESO che i dati anagrafici della destinataria della presente ordinanza sono contenuti nell'allegato, non parte integrante, del presente provvedimento;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): *"Omissis... 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. ...omissis"*;

ORDINA

- che i signori L. L., B. A. e B. C. siano sottoposti alla misura della quarantena, presso la propria residenza, a partire dal giorno 7 aprile 2020 fino a guarigione clinica e negativizzazione di due tamponi consecutivi eseguiti a distanza di 24 ore, con sorveglianza sanitaria attiva svolta dal personale del servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, della Azienda Asl Salerno;
- alla Polizia Municipale e alla Azienda Asl Sa, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

VISTE le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità;

VISTO il vademecum stilato dalla società italiana di medicina generale;

PROPONE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

- Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato senza differenziazione degli stessi. I rifiuti vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti e gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti.
- La persona destinataria della presente ordinanza deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in una stanza singola ben ventilata. Chi l'assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato. I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla persona malata e dormire in un letto diverso.

- La persona destinataria del presente provvedimento non può ricevere visite fino a successivo provvedimento di revoca.
- Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza.
- Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici come comodini, reti e altri mobili della camera da letto del malato, servizi igienici e superfici dei bagni con un normale disinfettante domestico o con prodotti a base di cloro (candeggina) oppure con alcol 70%, indossando i guanti e indumenti protettivi.
- Osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche come il lavaggio frequente delle mani, l'utilizzo di fazzoletti monouso, la pulizia e disinfezione frequente delle superfici ed aerazione degli ambienti, nonché tutte quelle prescrizioni formulate dalle autorità competenti in materia.

DISPONE

- che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti alle misure, di cui alla presente ordinanza, contenuti nell'apposito allegato non parte integrante della stessa, siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui al le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
 - ✓ Alla Regione Campania;
 - ✓ Alla Prefettura UTG di Salerno;
 - ✓ All'Azienda Sanitaria Asl Sa;
 - ✓ Alla Polizia Municipale di Maiori;
 - ✓ Alla Locale Stazione dei Carabinieri.

AVVERTE CHE

- ❖ la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a guarigione clinica e negativizzazione di due tamponi consecutivi eseguiti a distanza di 24 ore, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- ❖ salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dalla normativa in premessa richiamata;
- ❖ Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla residenza Municipale, li 07.04.2020

IL SINDACO
F.to - Domenico Amatruda -